



Sintesi delle lezioni tenute  
dal PG avv. Vincenzo Torti  
ai 6 eventi RAM

Bergamo 9/2014,  
Roma 3/2015,  
Novara 10/2015,  
Pordenone 1/2017,  
Perugia 12/2017,  
Catania 4/2018

## PRESENTAZIONE

Nel corso degli ultimi quattro anni, sono stati promossi su tutto il territorio nazionale (Bergamo, Roma, Novara, Pordenone, Perugia e Catania) incontri aventi ad oggetto il tema della Responsabilità nell'Accompagnamento in Montagna (da qui l'acronimo RAM) e delle connesse coperture assicurative, finalizzati all'approfondimento, di tali specifici temi, con Titolari e Dirigenti di ambito CAI, ma aperti anche a quanti ne avessero interesse professionale o istituzionale.

Tale iniziativa è stata pensata con particolare riferimento alle attività dei quattro OTCO: Alpinismo Giovanile, Alpinismo e Scialpinismo, Escursionismo anche con le componenti Ciclo e Seniores, Speleologia e Torrentismo, con il dichiarato intento di richiamare i concetti fondamentali, anche con aggiornamenti in base all'attualità, oltre ad individuare le "Buone pratiche" atte a ridurre il rischio, diffondendole in maniera trasversale.

Quella che segue è la sintesi delle relazioni in punto responsabilità (i temi assicurativi sono già trattati da specifico quaderno disponibile sul sito CAI), tenute al riguardo dal Presidente Generale avv. Vincenzo Torti e vuole essere la risposta alle molteplici richieste pervenute da partecipanti agli eventi di poter disporre di uno strumento organico, tale da consentire un corretto richiamo ai concetti esposti nel corso delle giornate RAM.

Nella mia qualità di Coordinatore di tali eventi, unitamente all'avv. Giancarlo Del Zotto (che ringrazio per la preziosa consulenza in tema di fondamentali legali RAM), confido che, oltre all'apprezzamento ricevuto in ogni occasione, si sia effettivamente raggiunto l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di consapevolezza nella materia, così da trarne concreto spunto nella pianificazione, strutturazione ed organizzazione delle attività sociali. Con l'occasione ringrazio altresì Gian Carlo Spagna, Lorella Franceschini, Gian Pietro Berlato, Giuseppe Lavedini, Roberto Bernardi, Fiorangela Bellotti, Paolo Zambon, Giorgio Fornasier, Fabrizio Franco e Vincenzo Agliata per la collaborazione prestata.

Per qualunque chiarimento o informazione: [ccRAMv@gmail.com](mailto:ccRAMv@gmail.com).

Dino Marcandalli  
Coordinatore dei 6 Eventi RAM 2014-2018

Per parte mia non posso che ringraziare Dino Marcandalli, che delle giornate RAM è stato ottimo e costante propulsore, Giancarlo Del Zotto, che ha condiviso i momenti di approfondimento, coordinando le tavole rotonde nei vari incontri e Giancarlo Spagna che ha contribuito, in ogni occasione, a fornire articolati chiarimenti sotto il profilo assicurativo.

Nelle pagine che seguono viene proposta una sintesi di quanto esposto nelle relazioni e in risposta alle domande rivolte ed ai chiarimenti sollecitati.

Il tutto al fine di contribuire ad una sempre maggiore consapevolezza di quanto connesso alle attività di accompagnamento, perchè, fermi l'entusiasmo e la disponibilità dei nostri titolari, si abbia contezza di quale sia il concreto modo di operare nel rispetto dell'affidamento di chi a noi si rivolge.

Vincenzo Torti

Presidente Generale  
Club Alpino Italiano

## SOMMARIO

1 -	MONTAGNA, ACCOMPAGNAMENTO E RESPONSABILITA' GIURIDICA	PAG. 4
2 -	IL RAPPORTO DI ACCOMPAGNAMENTO	PAG. 6
3 -	TIPOLOGIE DI ACCOMPAGNAMENTO	PAG. 7
4 -	I PROFILI DI COLPA: GENERICA (Negligenza, Imprudenza ed Imperizia) E SPECIFICA	PAG. 7
5 -	TRA LA COLPA E L'EVENTO DANNOSO: IL NESSO DI CAUSALITA'	PAG. 8
6 -	LA RESPONSABILITA' CIVILE IN PARTICOLARE	PAG. 8
7 -	LA RESPONSABILITA' PENALE IN PARTICOLARE	PAG. 9
8 -	LA CONDOTTA DELL'ACCOMPAGNATORE	PAG. 10
9 -	LA CONDOTTA DELL'ACCOMPAGNATO	PAG. 11
10 -	LA FREQUENTAZIONE DELLA MONTAGNA E LA MODERAZIONE DEL RISCHIO: evoluzione di una cultura e future proiezioni	PAG. 12
11 -	LA PECULIARITA' DELLA FASE DI "INIZIAZIONE"	PAG. 13

## 1- MONTAGNA, ACCOMPAGNAMENTO e RESPONSABILITA' GIURIDICA

Se partiamo dal presupposto che qualunque gesto della nostra quotidianità, se e per quanto siamo capaci di intendere e di volere, comporta una possibile assunzione di responsabilità e che l'attuale contesto sociale risulta pesantemente condizionato da quello che, in antropologia, è stato definito "*blaming effect*", per cui si ricerca sempre e comunque un colpevole, non può costituire una novità che anche nell'accompagnamento in montagna e, per quanto possa sembrare incredibile, persino nel solo fatto di svolgere attività alpinistica o escursionistica in compagnia, ci si debba confrontare con possibili ipotesi di responsabilità.

Con il termine "responsabilità", genericamente, si intende il doversi confrontare con le conseguenze di un comportamento, ma, a differenza di quello che accade in ambito morale (si pensi al peccato/confessione) o in quello dei rapporti sociali, nei quali, al più, possiamo subire riprovazione o disapprovazione, in ambito giuridico **la responsabilità comporta l'obbligo posto a carico di un soggetto di sottostare alla sanzione prevista dall'ordinamento quale conseguenza di un comportamento anti-giuridico, cioè contrario ad una norma.**

E poiché abbiamo differenti tipi di norme che possono risultare violate, avremo altrettanti tipi di responsabilità e, conseguentemente, altrettante diverse sanzioni, tutte, però, suscettibili di essere applicate anche coattivamente.

In modo molto sintetico e distinguendo tra le norme violate avremo:

- a) Una **responsabilità penale**, la cui sanzione consiste **nell'obbligo di sottostare ad una pena**, detentiva o pecuniaria, **di natura strettamente personale** (art. 27 comma 1 Cost.), vale a dire che può ricadere esclusivamente sull'autore del fatto previsto dalla legge come reato e **non** è, quindi, suscettibile di **trasferibilità** in capo ad altri (non posso pagare qualcuno perché vada in prigione al mio posto).
- b) Una **responsabilità civile**, la cui sanzione consiste **nell'obbligo di ripristinare la situazione anteriore** alla condotta contraria alla norma o, qualora ciò non fosse possibile, ed è quanto avviene nella più parte dei casi, di **risarcire il danno**. Diversamente da quanto accade nel penale, la sanzione civilistica del risarcimento **può essere trasferita** su altro soggetto e si tratta di un'ipotesi pressochè generalizzata, che si realizza attraverso **le coperture assicurative** per cui, attivata la relativa polizza, la sanzione, in concreto, verrà sopportata dall'assicuratore, che provvederà al risarcimento del danno, redistribuendone il costo sulla pluralità degli assicurati. Distingueremo una responsabilità civile **contrattuale** da una **extracontrattuale**.
- c) Una **responsabilità amministrativa**, per violazione di disposizioni amministrative, **sanzionate in modo diversificato**, che va dal pagamento di una somma alla revoca di autorizzazioni all'esercizio di attività e così via.
- d) Una **responsabilità disciplinare**, tipica degli appartenenti ad albi o registri, come accade, ad esempio, per le guide alpine, iscritte ai rispettivi Collegi Regionali, o per i titolari del CAI, iscritti ai relativi registri. La **violazione delle regole di condotta (deontologiche)** proprie di queste figure di accompagnatori ha quali sanzioni: l'ammonizione, la censura, la sospensione e la radiazione.

Qui di seguito uno specchio riassuntivo che individua: a) la natura della norma; b) le modalità di la violazione della stessa; c) le sanzioni previste; d) la possibilità o meno di trasferirne ad altri gli effetti sanzionatori ed, infine, e) la eventuale cumulabilità.

E' importante sottolineare, infatti, come, rispetto alle norme violate, le diverse forme di responsabilità possano **sovrapporsi e coesistere**, sia pure a fronte di un'unica condotta od omissione: è il caso della guida o del titolare che ometta di rispettare un divieto di attraversamento di un ponte, motivato dal pericolo di cedimenti e durante il transito l'accompagnato venga coinvolto dal crollo della struttura riportando lesioni: si avranno la contravvenzione (amministrativa) al divieto; il delitto di lesioni colpose; l'obbligo di risarcire il danno e, infine, una sanzione disciplinare per l'imprudente comportamento come titolare.

## RESPONSABILITA' NELL'ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA (RAM)

<b>NATURA DELLA NORMA</b>	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>TRASFERIBILITA'</b>	<b>CUMULABILITA'</b>
<b>CIVILE</b> (CONTRATTO –OBBLIGAZIONE)	INADEMPIMENTO A- GRAVE/TOTALE B- PARZIALE/INESATTO	A- RISOLUZIONE E RISARCIMENTO DANNO B- RISARCIMENTO DANNO	SI - MEDIANTE SPECIFICA ASSICURAZIONE	CON PENALE, AMMINISTRATIVA E DEONTOLOGICA (SE RELATIVA A PROFESSIONI)
<b>CIVILE</b> (EXTRACONTRATTUAL E – ART. 2043 C.C.)	ATTO ILLECITO CIVILE (VIOLAZIONE DEL GENERALE DOVERE DI NON ARRECARRE DANNO AD ALCUNO)	RISARCIMENTO DANNO (DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE)	SI - MEDIANTE ASSICURAZIONE SULLA RESPONSABILITA' CIVILE	CON PENALE, AMMINISTRATIVA E DEONTOLOGICA (SE RELATIVA A PROFESSIONI)
<b>PENALE</b>	REATO: A- DELITTO B- CONTRAVVENZIONE	PENA DETENTIVA: A- RECLUSIONE B- ARRESTO PENA PECUNIARIA: A- MULTA B- AMMENDA	NO - ART. 27 COMMA 1 COSTITUZIONE: LA RESPONSABILITA' PENALE E' PERSONALE	CON CIVILE (COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO) AMMINISTRATIVA E DEONTOLOGICA (SE RELATIVA A PROFESSIONI)
<b>AMMINISTRATIVA</b>	A) DEI DOVERI COMPORTAMENTALI PER CORRETTO FUNZIONAMENTO P.A. B) DI DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE (CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE SINDACALI, ETC.)	A) RISARCIMENTO DANNO B) PENA PECUNIARIA, REVOCA DI AUTORIZZAZIONI, ETC.	NO - E' PERSONALE E NON TRASMISSIBILE AGLI EREDI	CON CIVILE, PENALE E DEONTOLOGICA (SE RELATIVA A PROFESSIONI)
<b>DEONTOLOGICA</b>	NORME DI COMPORTAMENTO DI UNA DETERMINATA CATEGORIA DI PERSONE (ES. PROFESSIONISTI)	AMMONIMENTO CENSURA SOSPENSIONE RADIAZIONE	NO – E' PERSONALE	CON CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA

È bene osservare sin d'ora che per **comportamento** in violazione di una norma non ci si riferisce solo ad una **condotta – azione** - ma anche ad una **omissione**: si tratta di un principio generale che vale in tutti gli ambiti del diritto e che si desume dall'art. 40 comma 2 codice penale in base al quale *“non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*.

Tipico è l'esempio della responsabilità del medico al quale, nella maggioranza dei casi, non viene contestato quel che ha fatto, quanto quello che avrebbe dovuto fare, ma non ha fatto. Per continuare con questa analogia, si pensi alle informazioni (anamnesi) che il medico deve assumere rispetto al paziente prima di prescrivere una terapia, come ad esempio, in presenza di comprovate allergie trasportando il tutto nel campo che ci occupa e cioè quello dell'accompagnamento in montagna, un analogo obbligo di assumere le opportune informazioni, ricade in capo all'accompagnatore, sotto il profilo della diligenza di cui tratteremo diffusamente.

In sostanza:

- **condotta** sanzionata è quella del far qualcosa che non si doveva fare;
- **omissione** sanzionata è non aver fatto qualcosa che si doveva fare (ad esempio in forza di una legge, di un contratto o di una situazione di affidamento comunque tutelata dall'ordinamento).

## 2 – IL RAPPORTO DI ACCOMPAGNAMENTO

La possibilità di accedere alle montagne è, almeno fino ad oggi, offerta a tutti, ma questi “tutti” devono essere consapevoli che **tale frequentazione implica sempre un’assunzione di rischio**, parte del quale è gestibile e parte, invece, è oggettivamente ineliminabile.

Si aggiunga che ciascuno può scegliere la propria modalità di frequentazione: solitaria e, quindi, autonoma, oppure con amici, altri alpinisti o escursionisti, o ancora – ed è quel che qui ci riguarda – rivolgendosi a titolari del CAI o a professionisti della montagna (guide alpine, AMM) oppure a qualcuno che sia, comunque, più esperto, allo scopo di colmare la propria insufficiente esperienza o capacità tecnica, grazie alla disponibilità di chi tali capacità ed esperienza possiede ed è disposto a farsi carico di integrare le altrui carenze.

Si tratta di quel fenomeno che chiamiamo “*accompagnamento*” e che possiamo definire come “*l’attività umana per cui un soggetto, l’accompagnatore, professionalmente, oppure per spirito associazionistico o, ancora, per amicizia o cortesia si unisce ad una o più persone, gli accompagnati, accettando espressamente o tacitamente di offrire loro collaborazione e protezione in misura corrispondente a capacità e conoscenze, talora certificate, per consentire o favorire lo svolgimento dell’attività alpinistica, escursionistica e o speleologica*”.

La ragione per cui ci si rivolge ad un accompagnatore è quella di trasferire su altri la parte di rischio che, benché perdurante, non si intende assumere, dirottandola su qualcuno che, per titolo, professione o comprovata esperienza, genera in noi **un legittimo affidamento**, proporzionato alla qualifica dell’accompagnatore, e si rende disponibile a colmare il predetto divario di capacità, conoscenze ed esperienze, per affrontare l’attività in montagna.

Il rapporto che si viene così a creare investe l’accompagnatore della c.d. “**posizione di garanzia**”, con doveri di protezione cui si ricordano i poteri di direzione e la subordinazione dell’accompagnato, ed è nella tutela dell’affidamento che si viene a determinare nell’accompagnato che trova fondamento una possibile responsabilità giuridica.

Possiamo, quindi, affermare che, perché sussista un **accompagnamento in senso giuridico**, occorre che la relazione tra coloro che vanno in montagna risulti connotata dalla cennata **finalità di trasferimento di una quota parte di rischio dall’accompagnato all’accompagnatore** e dalla **accettazione da parte di quest’ultimo**, in capo al quale nascerà **un dovere di protezione**, da cui discendono specifici obblighi, cui corrisponderanno, comunque, anche precisi obblighi di diligenza e correttezza a carico dell’accompagnato.

Ciò significa che **non sarà accompagnatore** in senso giuridico l’amico o il socio della Sezione con cui si esce la domenica e neppure l’istruttore o la guida alpina, ogni qualvolta l’escursione o la salita siano una mera occasione di attività congiunta, **ma non vi sia la finalità di integrare i limiti** di esperienza, conoscenza e capacità tecniche da parte dell’uno e a favore dell’altro, così che risulti praticabile quel che, altrimenti, non si sarebbe potuto affrontare.

Tale rapporto di accompagnamento, correttamente inteso, può costituirsi in modo **espreso o tacito**, ma richiede sempre e comunque **la prestazione di un consenso**: il che avviene, ad esempio, quando la guida alpina sottoscrive uno specifico contratto con il cliente oppure si accorda verbalmente sulla meta e sul corrispettivo; quando l’istruttore della Scuola di alpinismo accetta l’incarico e si pone in relazione con gli allievi; quando l’escursionista o l’alpinista più esperto accetta di portarne con sé un altro su un sentiero o su una via che quest’ultimo non affronterebbe se non perché “accompagnato”.

Ma tutto ciò comporta, altresì, che il “**capogita**”, il “**coordinatore logistico**” o comunque si voglia definire il soggetto incaricato di gestire gli aspetti funzionali alle iscrizioni, ai trasferimenti, al rispetto degli orari e dei programmi, alla raccolta dei contributi di partecipazione, **non è un accompagnatore** nel senso giuridico sopra esposto e **lo diventa solo se, al predetto ruolo organizzativo, aggiunge anche quello di farsi carico di assumere in proprio una parte del rischio altrui** (quello di chi viene accompagnato), in relazione all’ascensione o all’escursione.

Quindi la semplice iscrizione ad una escursione domenicale o ad un’attività sezionale comporta, se non è chiaramente previsto, o richiesto e concesso un contestuale accompagnamento, solo una partecipazione ad un programma prefissato del cui svolgimento ciascuno si assume l’autonoma gestione; diversamente accadrebbe se, al momento dell’iscrizione, si chiedesse e ottenesse conferma dagli organizzatori che vi sarà la presenza di specifici accompagnatori proprio per colmare le carenze di alcuni e, quindi, si assumeranno il compito di colmare il divario di cui si è detto, assumendosene la corrispondente responsabilità.

Vale la pena anticipare sin da ora che, ferma restando la necessità di completare un divario, l’accompagnamento non priva l’accompagnato del suo **ruolo di coprotagonista**, protetto sì, ma chiamato a sua volta a tenere condotte diligenti e corrette in modo che ciascuno, accompagnatore e accompagnato, pur nella differenziazione dei ruoli, sia gravato da precisi obblighi la cui violazione incide sulle responsabilità che possono derivarne.

Ma di questo ci occuperemo a breve.

### 3- TIPOLOGIE DI ACCOMPAGNAMENTO

Gli **accompagnatori** possono essere:

- a) **professionali**, iscritti ad albi ed operanti, normalmente, per ottenere un corrispettivo a fronte della propria prestazione lavorativa: sono la guida alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media montagna, la guida vulcanologica, la guida speleologica, nonché le altre figure professionali create dalle legislazioni regionali in ambito turistico;
- b) **non professionali o volontari**, con l'obbligo assoluto di gratuità della prestazione, a loro volta:

b1) **qualificati**: nel caso degli istruttori ed accompagnatori titolati del CAI;

b2) **non qualificati**: nel caso di chi si presta ad accompagnare per ragioni associazionistiche, di amicizia o di cortesia.

Il livello graduato di preparazione, competenza ed esperienza di ciascun tipo di accompagnatore, fermo il dovere di protezione che fa capo a tutti, **determina un differente livello di affidamento, cioè di aspettative, nell'accompagnato**, nel senso che quanto minore risulti tale livello, tanto maggiore sarà il rischio accettato.

### 4 – I PROFILI DI COLPA: GENERICA (Negligenza, Imprudenza ed Imperizia) E SPECIFICA

Per comprendere il rapporto tra attività di accompagnamento e la responsabilità che può derivarne, è indispensabile confrontarsi con due concetti che, pur quotidianamente richiamati nel linguaggio corrente, assumono dei significati giuridici ben precisi che è indispensabile conoscere.

Si tratta della **colpa** e del **nesso di causalità**.

La colpa, che rappresenta l'aspetto soggettivo al quale dobbiamo fare normalmente riferimento nel nostro ambito, è puntualmente definita dall'art. 43 del codice penale, con una disposizione che ha una valenza anche nell'ambito della responsabilità civile.

Si ha colpa *“quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”*.

**Deve mancare**, quindi, **la volontà dell'evento dannoso**, poiché, altrimenti, si ricadrebbe nel dolo, cioè nella coscienza e volontà di commettere l'illecito.

Si parla di colpa in senso **generico** in caso di **negligenza**, oppure **imprudenza** o **imperizia**, vale a dire l'inosservanza di regole di condotta che tendono a **prevenire** il verificarsi di quegli eventi dannosi che le stesse miravano ad impedire.

Ciò significa che l'accompagnatore o l'istruttore, per non vedersi addebitare una “colpa”, dovranno osservare:

- a) **Le regole di diligenza**, che sono quelle che prevedono le modalità con cui vanno compiute le azioni ed il cui mancato rispetto è altrimenti definito come negligenza, trascuratezza, disattenzione, dimenticanza, svogliatezza. È negligente partire per un'ascensione senza avere verificato le condizioni della propria attrezzatura tecnica e di quella dell'accompagnato; procedere in testa ad un gruppo, durante un'escursione, senza più curarsi della situazione degli accompagnati e dell'andamento della salita, posto che qualcuno potrebbe sbagliare percorso ed incorrere in pericoli, oppure avere bisogno di assistenza o consiglio.
- b) **Le regole di prudenza**, che sono quelle che vietano di compiere certe azioni o di compierle con certe modalità; l'inosservanza di tale divieto costituisce imprudenza, noncuranza, temerarietà, contrasto con le norme di sicurezza dettate dalla ragione o dall'esperienza. È imprudente iniziare un'escursione in caso di forte maltempo o di previsione di forte maltempo; sostare lungo un traverso sovrastato da seracchi; avviare una discesa lungo una via di roccia impegnativa senza disporre di una corda per le eventuali doppie.
- c) **Le regole di perizia**, che sono quelle che prescrivono l'osservanza di particolari tecniche per il compimento di determinate attività; sono altrimenti definite regole di diligenza tecnica, per significare che, acquisite dalle conoscenze e dalle tecniche alcune regole aggiornate di comportamento, ad esse deve conformarsi chi svolge quella particolare attività. È imperizia, allora, il difetto di impiego di tali nozioni, come pure dell'abilità e della preparazione tecnica richiesta per svolgere certe funzioni; l'errato posizionamento di un ancoraggio che provoca la caduta dell'accompagnato è espressione di imperizia.

Viene definita, invece, **specifica**, la colpa connessa alla **violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline**, in quanto ci si trova di fronte a norme destinate a tutti (leggi, regolamenti e discipline) o a particolari soggetti o a singoli (ordini) dettate in **funzione preventive**, cioè volte ad evitare che accadano proprio gli eventi dannosi che il loro mancato rispetto rende

## RESPONSABILITA' NELL'ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA (RAM)

ragionevolmente probabili.

Tali disposizioni, per lo più scritte, esprimono, quindi, **un giudizio di prevedibilità**, sulla scorta di esperienze e di nozioni acquisite, quanto al fatto che dalla violazione di un certo divieto **possa derivare uno specifico evento dannoso**. Trattandosi di una prevedibilità secondo criteri di normalità e di ragionevolezza, non è detto che, necessariamente, violata la norma, l'evento dannoso si produca, ma è certo che, ove tale evento si producesse, la responsabilità verrebbe **immediatamente** addossata all'accompagnatore sul quale incomberebbe l'onere di fornire la non facile prova che l'evento dannoso è dipeso da altri fattori.

## 5 – TRA LA COLPA E L'EVENTO DANNOSO: IL NESSO DI CAUSALITA'

Ma non è sufficiente una colpa perchè si determini una responsabilità, in quanto tra la condotta colposa, attiva od omissiva, e l'evento dannoso **deve sussistere un nesso di causalità**: il che equivale a dire, semplificando, che senza quella condotta o quella omissione non si sarebbe verificato quello specifico evento.

Si tratta di un elemento **necessario** perché possano ritenersi sussistenti sia una responsabilità **contrattuale** (art. 1223 c.c.: sono risarcibili i danni da inadempimento "in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta"), sia una responsabilità **extracontrattuale** (art. 2043 c.c. per il quale il danno deve essere "cagionato") sia, ancora, una responsabilità **penale** (art. 40 comma 1 c.p. per cui nessuno può essere punito "se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione").

E' il caso di sottolineare che la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 576/2008) ha introdotto una distinzione per cui:

- a) in sede **penale** può ritenersi sussistente il nesso di causalità materiale in presenza di **un elevato grado di credibilità razionale, che sia prossimo alla certezza**;
- b) in sede **civile** è sufficiente, invece, che la relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso si attesti sul "**più probabile che non**".

La differenza, come si vede, è notevole e trova una sua logica, ancor più che nella finalità della tutela approntata, **nel differente regime sanzionatorio previsto**, per cui, mentre per pronunciare una condanna penale si richiede un livello di probabilità di collegamento tra la condotta e l'evento che sia **prossimo alla certezza**, ben sapendo che spesso è in gioco la libertà individuale della persona, per arrivarsi ad una pronuncia di responsabilità civile e, quindi, di condanna al risarcimento del danno, spesso a carico non già del danneggiante, ma del suo assicuratore, è sufficiente un livello di probabilità di poco superiore alla media, all'evidente fine di **agevolare il danneggiato nell'ottenere tutela**.

## 6 – LA RESPONSABILITA' CIVILE IN PARTICOLARE

Si è visto che la sanzione propria della responsabilità civile consiste **nell'obbligo di risarcire il danno** provocato.

Diverse, però, possono essere **le fonti** da cui deriva tale responsabilità e dobbiamo quindi distinguere tra:

- a) **Responsabilità contrattuale**, quando trae origine **da un rapporto contrattuale** od obbligatorio e consegue alla violazione, più propriamente all'**inadempimento**, degli obblighi connessi al contratto o all'obbligazione.
- b) **Responsabilità extracontrattuale** o aquiliana, quando trae origine **da un fatto o atto illecito** che abbia violato il generale **divieto di arrecare ad altri un danno ingiusto**.
- c) **Responsabilità da contatto sociale**: si tratta di una nuova "fonte" di derivazione giurisprudenziale, diversa dal contratto o dall'atto illecito, individuata con riferimento a fattispecie in cui ci si trovi in presenza di una particolare relazione (contatto qualificato), **preesistente all'evento dannoso**, nel cui ambito sorgano l'**affidamento** di una parte e l'**obbligo di protezione** da parte dell'altra; questi casi vengono assimilati, ai fini dell'inquadramento processuale, alla responsabilità **contrattuale**, in modo ormai quasi acritico, ma suscitando non poche perplessità, specie avuto riguardo all'attività dei **volontari**.

Tra tali fonti di responsabilità vi è **possibilità di sovrapposizione**, in quanto è pacificamente ammesso che la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale possono cumularsi per cui, ove non arrivi la tutela dell'una, ad esempio per intervenuta prescrizione, potrebbe arrivare l'altra.

I predetti differenti tipi di responsabilità hanno caratteristiche proprie e si segnala che:

- nella **responsabilità contrattuale**, una volta provata l'esistenza del contratto e di un danno causalmente ricollegabile alla condotta od omissione dell'accompagnatore, **sarà quest'ultimo ad avere l'onere di provare "che l'inadempimento o il ritardo nella prestazione è stato determinato da impossibilità della prestazione**



## RESPONSABILITA' NELL'ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA (RAM)

*derivante da causa a lui non imputabile*" (art. 1218 c.c.) .

- nella **responsabilità extracontrattuale**, ai sensi dell'art. 2043 c.c. "*qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*"; il che comporta, invece, che **l'onere di provare**: 1) l'elemento soggettivo (normalmente la colpa); 2) la riferibilità della condotta al soggetto; 3) il nesso di causalità tra condotta od omissione ed il danno; 4) l'evento dannoso e l'ingiustizia del danno, **sia normalmente a carico del danneggiato**.

Sono, però, fatte salve, e deve tenersene conto, alcune particolari presunzioni di legge previste dagli articoli: **2047 c.c. (danno cagionato dall'incapace**, per cui il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto); **2048 c.c. (responsabilità**, tra gli altri, **dei precettori e dei maestri d'arte** per danno cagionato dal fatto illecito di allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto) ed infine **2050 c.c. (danno cagionato nello svolgimento di attività pericolosa**, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, salvo provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno). In tali casi la responsabilità è "aggravata" dalla circostanza **dell'essere presunta** e di porre a carico dell'accompagnatore l'onere, di non facile superamento, di provare quanto richiesto dalla norma e cioè **di non aver potuto impedire il fatto o di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno**.

Un approfondimento si impone circa l'applicabilità o meno all'alpinismo, all'escursionismo e alle attività in montagna, della responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. "da attività pericolosa": dottrina e giurisprudenza sono fortemente discordi e va sottolineato come tale norma sia stata ritenuta applicabile dalla Corte di Cassazione avuto riguardo alle **Scuole di alpinismo nella fase di iniziazione**, durante la quale sarà necessario fornire, quindi, una adeguata e graduale informazione prima di accedere all'attività pratica.

## 7 – LA RESPONSABILITA' PENALE IN PARTICOLARE

Si è già visto come la violazione di una norma penale preveda l'applicazione di una sanzione **strettamente personale** (art. 27 comma 1 della Costituzione).

Le disposizioni penali sono da intendere come di ordine pubblico e sono poste a tutela di beni considerati primari (si pensi alla vita, alla integrità psico-fisica delle persone, alla libertà in tutte le sue forme etc.), attraverso la minaccia di una sanzione che, potendo arrivare sino alla privazione della libertà, funga da deterrente.

Le ipotesi delittuose che possono assumere rilevanza nell'attività degli accompagnatori e degli istruttori possono essere:

- **l'omicidio colposo** (art. 589 c.p.);
- **le lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.);
- **l'omissione di soccorso** (art. 593 c.p.).

Si tratta di casi in cui quel che viene normalmente contestato è di **non aver impedito l'evento dannoso** che, a mente **dell'art. 40 comma 2 c.p.**, si aveva l'obbligo giuridico di impedire, con la conseguenza che lo si è, per equivalenza, cagionato (cd. reato omissivo improprio).

Nel caso degli accompagnatori, professionali o non, un tale obbligo giuridico deriva dalla assunzione della posizione di garanzia, con contenuti di protezione, correlata all'affidamento che si genera nell'accompagnato per effetto di un contratto, di un rapporto di cortesia o di amicizia o di un contatto sociale.

Cenno a parte va fatto per l'ipotesi in cui l'accompagnatore volontario dovesse richiedere o percepire **un compenso** e non il solo rimborso delle spese, che è, invece, consentito: si avrebbe in tal caso **esercizio abusivo di una professione** (quella di guida alpina), che richiede una speciale abilitazione dello Stato ed è punito ai sensi dell'art. 348 c.p. .

## 8 – LA CONDOTTA DELL'ACCOMPAGNATORE

Abbiamo già individuato tra i doveri principali dell'accompagnatore quelli della **diligenza** (fare ciò che deve essere fatto), della **prudenza** (non fare ciò che non deve essere fatto) e della **perizia** (applicare correttamente le regole tecniche).

All'interno di questi concetti, però, se ne possono estrapolare declinazioni più puntuali cui l'operato dell'accompagnatore deve attenersi.

È ancora la Cassazione a sottolineare che sussistono precisi **doveri di informazione e di avviso** che si intendono sottesi agli obblighi di protezione e ai principi di buona fede: ciò significa che **l'accompagnato deve essere reso puntualmente edotto di tutto ciò che dovrà essere affrontato nel corso dell'attività** e, quindi: livelli di difficoltà, durata, attrezzatura necessaria, in modo che l'altro possa correttamente valutare gli aspetti oggettivi e di rischio con i quali dovrà confrontarsi.

Questo **dovere di informazione** (che deve essere **effettiva, compiuta e non superficiale**, al punto da richiedere, specie nei corsi per principianti, di dedicarvi più ore di lezione) implica altresì la necessità di comunicare:

- a) che frequentare la montagna **comporta dei rischi oggettivi**, legati all'ambiente naturale e alle difficoltà, graduate, dei percorsi prescelti;
- b) che tali rischi **non possono essere eliminati** neppure dal più attento, prudente ed esperto degli accompagnatori o degli istruttori;
- c) che alla posizione di garanzia assunta dall'accompagnatore, corrispondono in capo all'accompagnato/allievo un **dovere di subordinazione/soggezione ed analoghi doveri di protezione**;
- d) che l'accompagnato, al pari dell'allievo, è **tenuto a quelle medesime regole di diligenza e correttezza** cui è tenuto l'accompagnatore, come confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Unite 21.11.2011 n. 24406): *“Il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza. Ciò comporta che, ai fini di un concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 primo comma c.c., sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno”*;
- e) che qualora l'evento dannoso fosse riconducibile esclusivamente alla violazione da parte dell'accompagnato o dell'allievo delle predette regole di diligenza e correttezza, si avrebbe **l'interruzione del nesso di causalità** e nessun addebito potrebbe formularsi a carico dell'accompagnatore.

In tal modo non solo risulterà correttamente adempiuto l'obbligo di informazione, ma si otterrà anche l'ulteriore effetto di rapportarsi ad un accompagnato/allievo **consapevole, informato ed avvisato**, con la possibilità di richiedere allo stesso il rilascio di una conforme *“attestazione di consapevolezza e di intervenuto avviso ed informazione”*, da rilasciarsi anche in modo progressivo, vale a dire mano a mano che, secondo le cadenze del corso, le informazioni e le competenze vengono effettivamente acquisite.

Il che non equivale certo ad un **impossibile esonero di responsabilità**, cui osta il chiaro disposto dell'art. 1229 c.c. per cui **è nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità in caso di violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico**, quali sono quelle a tutela dell'integrità della persona, ma costituisce uno strumento per mezzo del quale l'accompagnatore o l'istruttore potranno dimostrare, producendo la relativa attestazione, di **avere ottemperato all'obbligo** cui erano tenuti e, nel contempo, che il rischio prevedibile rappresentato all'accompagnato o all'allievo **è stato accettato all'esito di una adeguata valutazione**.

Naturalmente l'informazione, gli avvisi e le conoscenze devono essere **effettivamente forniti, esposti in modo adeguato e comprensibile** e l'attestazione deve confermare qualcosa di realmente accaduto e non essere il frutto della mera sottoscrizione di un foglio in occasione del contratto, dell'avvio del rapporto o dell'iscrizione alla Scuola,

## 9 – LA CONDOTTA DELL'ACCOMPAGNATO

Quanto ora indicato a proposito dell'accompagnatore o dell'istruttore consente di proporre una chiave di lettura del rapporto di accompagnamento che **individui nell'accompagnato, o nell'allievo, un coprotagonista** dell'esperienza alpinistica od escursionistica, piuttosto che una sorta di "appendice" dell'accompagnatore o dell'istruttore, chiamato, quest'ultimo, a rispondere in ogni caso del comportamento dell'altro.

A tale proposito già si è detto degli obblighi di informazione e protezione che gravano su chi assume l'accompagnamento, la cui violazione è fonte di responsabilità, ma **tali obblighi gravano anche sull'accompagnato e sull'allievo**.

Per cui, se attraverso la corretta informazione (e formazione nel caso delle Scuole), l'accompagnatore e l'istruttore ottengono il risultato di creare in capo all'accompagnato o all'allievo una consapevolezza ed una competenza che assumono notevole rilievo nell'ottica dello standard di condotta, a quel punto, esigibile dallo stesso, **un analogo obbligo di adeguata e corretta informazione grava su coloro che vengono accompagnati**, poiché è sulla base di essa che si formano le valutazioni circa l'accettazione di una richiesta di iscrizione ad un corso o ad una escursione, il livello dell'eventuale inserimento, la compatibilità della preparazione fisica e tecnica rispetto all'attività prevista e così via.

Ecco perché **va fatta presente e ribadita con fermezza la necessità di rappresentare a chi dovrà essere accompagnato, come pure agli allievi dei corsi di alpinismo ed escursionismo, che anche da parte loro si presti la massima attenzione alla quota parte dei doveri di competenza**, il cui contenuto è in tutto analogo a quello già esaminato parlando della condotta dell'accompagnatore: obblighi di avviso, di informazione, di comunicazione, di custodia, di cooperazione e di conservazione.

Potrebbe, quindi, sostenersi che, pur in presenza di un rapporto di accompagnamento, non viene meno **il principio di autoresponsabilità** desumibile non solo dall'art. 1227 c.c., ma anche dal **dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 della Costituzione**, correttamente inteso come *"strumento per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire affinché un pregiudizio non si verifichi ed è finalizzato ad ottenere una migliore ripartizione dei compiti tra danneggiante e vittima"*.

Si aggiunga, infine, che la sussistenza di una condotta colposa ascrivibile all'accompagnato o all'allievo e la sua ricaduta nella valutazione complessiva dell'illecito è stata considerata **rilevabile d'ufficio** e non solo su eccezione di parte: il che significa che se il Giudice, dalla ricostruzione dei fatti, dovesse rilevare negligenza o imprudenze o, comunque, violazioni, da parte dell'accompagnato o dell'allievo, dovrà tenerne conto **in ogni caso**.

In sintesi: anche in capo all'accompagnato e all'allievo sussistono precisi obblighi da rispettare con diligenza e correttezza, il cui inadempimento è fonte di responsabilità concorrente, quando non addirittura esclusiva.

## 10 – LA FREQUENTAZIONE DELLA MONTAGNA E LA MODERAZIONE DEL RISCHIO: evoluzione di una cultura e future proiezioni

La storia degli incidenti in montagna e della connessa responsabilità ha subito una radicale evoluzione: se oggi al CAI teniamo convegni aventi ad oggetto la responsabilità nell'accompagnamento e sulle connessioni assicurative, ciò è frutto proprio dei cambiamenti intervenuti nel tempo rispetto alla lettura sociale dell'andare in montagna.

Quando Chabod, alpinista, storico e uomo politico valdostano, nel 1950 scriveva i suoi primi commenti relativi al caso della guida alpina salvatasi, ma il cui cliente era morto durante l'ascensione, si partiva da un contesto sociale in cui prevaleva l'opinione che i frequentatori della montagna – in numero notevolmente inferiore all'attuale – se ne assumessero per intero il rischio. Oggi, di contro, è stata ipotizzata una responsabilità penale nel caso del componente di una cordata di due amici di pari livello, salvatosi mentre il compagno è deceduto: si ipotizza una responsabilità per non aver fatto tutto il possibile per salvare l'altro.

È evidente che ci troviamo di fronte ad un ribaltamento delle valutazioni in atto rispetto ad eventuali incidenti in montagna, contesto nel quale ha fatto, così, il suo ingresso il “*blaming effect*” (effetto biasimo), categoria individuata dalla sociologia, ma che spiega un fenomeno anche giuridico, per cui, in presenza di un danno, scatta la ricerca spasmodica del colpevole che, ineludibilmente, deve essere un altro.

Ci avviamo, così, verso la pretesa di una deresponsabilizzazione totale di chi viene accompagnato, rispetto ad una responsabilità quasi automatica (oggettiva) dell'accompagnatore.

Bene inteso si tratta di una tendenza di tipo “sociale” cui il diritto risponde, anche se non sempre, individuando anche a carico di chi viene accompagnato precisi doveri di diligenza e correttezza e, quindi, di attenzione.

Per meglio inquadrare la situazione dobbiamo ricordare che **pericolo** e **rischio** non sono affatto sinonimi ed individuano due concetti tra loro ben distinti: il **pericolo** indica una connotazione intrinseca della cosa, una sua caratteristica ineludibile con cui il confronto deve essere e non può non essere che consapevole; il **rischio** esprime, invece, una probabilità, statistica e misurabile, che venga raggiunto un livello al di sopra del quale la pericolosità non può essere contenuta, ma al di sotto del quale può essere gestita.

Ora, poichè la montagna è un ambiente che presenta una sua oggettiva pericolosità, l'accompagnamento si pone come **strumento per la gestione e limitazione del rischio**, così da rendere possibile un'attività in un contesto pericoloso.

Questo non andrebbe mai dimenticato nel momento in cui si è chiamati a valutare le responsabilità in caso di incidente in montagna, nel senso che pretendere da un accompagnatore l'eliminazione totale del pericolo equivale a negare una incontestabile realtà oggettiva, nota ed accettata da chi intenda svolgere attività in montagna.

Per sintetizzare: se pure è vero che l'accompagnatore, assumendo la posizione di garanzia con il connesso dovere di protezione, si impegna ad attenuare il livello di rischio accettato dall'accompagnato, su quest'ultimo gravano doveri di correttezza e attenzione, oltre che l'obbligo di sottostare alle indicazioni dell'accompagnatore e non si trasforma in una sorta di “bagaglio al traino”, ma rimane un soggetto pienamente consapevole sul quale, se pure non ricade un'autoresponsabilità totale (il che contraddirebbe l'essenza dell'accompagnamento), permane sempre una concorrente responsabilità, sia nel fornire corrette informazioni, prima, sia nel tenere un comportamento diligente durante l'attività. L'auspicio è che si superi l'attuale tendenza in atto, con un recupero di una corretta autoresponsabilità, sia pure graduata, anche in capo all'accompagnato e, in ogni caso, senza mai dimenticare che l'ambiente montano presenta livelli di pericolosità molto spesso di natura non prevedibile.

## 11 – LA PECULIARITA' DELLA FASE DI “INIZIAZIONE”

Per tutti coloro che intendono frequentare la montagna esiste una fase che possiamo definire di “iniziazione” e che coincide, sostanzialmente, con la prima fase dei corsi di istruzione o di avvicinamento alla montagna o di alpinismo giovanile.

Si tratta di un momento che acquista una particolare rilevanza per effetto di una decisione della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 12900/2012) che ha individuato nella attività alpinistica con “principianti”, una connotazione di “pericolosità” ai sensi dell’art. 2050 c.c., determinando l'*inversione dell'onere della prova* e obbligando (in tema di responsabilità civile) a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, per escludere una responsabilità.

In concreto ciò significa che gli accompagnatori, siano essi professionali o volontari, dovranno dedicare **una specifica fase teorica e pratica strutturata in modo da far acquisire, prima di affrontare la montagna vera e propria, delle competenze teorico-pratiche tali da consentire l'accesso all'attività effettiva** con le conoscenze di base indispensabili per iniziare. Tradotto in pratica, ciò significa dare all'allievo il massimo delle informazioni, delle spiegazioni, dell'istruzione esemplificata, così che, superata la fase dell'iniziazione, il rapporto si riequilibri in un'attività da tenersi sì in un ambiente pericoloso, ma che non sia di per se stessa connotata da pericolosità per sua natura, con quanto ne deriva in tema di esclusione di responsabilità presunta.



CLUB ALPINO ITALIANO  
Via Errico Petrella n. 19  
20124 MILANO  
[www.cai.it](http://www.cai.it)